

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1857

essere trasmesse dalle Commissioni provinciali e comunali. D'altra parte, non so come si possa introdurre questo articolo quando non si fa menzione nella legge di Commissioni comunali e provinciali; il voler adottare un articolo che ad esse si riferisce, mentre non ve n'ha cenno nella legge, veramente parrebbe cosa un po' singolare. Le Commissioni provinciali e comunali che saranno incaricate dello spoglio verranno istituite dal regolamento; ho detto e ripeto che tale è l'intenzione del Governo.

Ora, nella compilazione di questo regolamento si darà pure a queste Commissioni l'incarico di trasmettere direttamente al fisco quelle schede che presentassero i caratteri di falsità o inesattezze d'indicazioni, in modo da dare luogo all'applicazione di una di queste pene.

L'altra parte poi dell'aggiunta è perfettamente inutile. Vuole l'onorevole Valerio stabilire che si debba punire chi è colpevole? I giudici ben sanno che devono punirli; ciò è stabilito dai principii più inconcussi del diritto penale, e non è necessaria una dichiarazione in questa legge. Io quindi stimo inutile quest'aggiunta, e sostengo che senza di essa si possa ottenere lo scopo che giustamente si propone l'onorevole proponente.

VALERIO. Prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor ministro, che nel regolamento verranno indicate le Commissioni comunali e provinciali, e che a queste sole sarà conferito il mandato di trasmettere e denunciare al fisco le schede riconosciute false, ritiro la mia proposta.

AGNÈS. Domando la parola per proporre un'aggiunta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AGNÈS. Io propongo che si dica che le contravvenzioni alla presente legge saranno indistintamente di cognizione dei giudici di mandamento. Quelle importanti una semplice ammenda sarebbero già di loro natura di cognizione mandamentale; tratterebbesi solo d'introdurre un'eccezione alla regola generale di competenza relativamente alle contravvenzioni per cui vien comminata una multa estensibile a lire 200, secondo la disposizione già adottata; vi sono già esempi di consimili deroghe, e credo che sarebbe opportuna in questo caso.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io mi oppongo alla proposta fatta dall'onorevole Agnès, e spero che avrò consenzienti con me l'onorevole Asproni e l'onorevole Valerio. Si tratta nientemeno che di cambiare la giurisdizione penale ordinaria, poichè a termini del Codice di procedura, quando si tratta dell'applicazione di una pena correzionale, non si appartiene al giudice di mandamento l'infliggere questa pena, ma bensì al tribunale. Si tratterebbe dunque di portare una modificazione grandissima al sistema ordinario; ed io non reputo essere molto conveniente che in una legge speciale si venga a modificare il sistema generale. In secondo luogo vi è una garanzia molto più grande per l'applicazione di queste pene quando sono inflitte dal tribunale, anzichè dal giudice di mandamento, e ciò anche perchè il

giudice di mandamento non è inamovibile come lo sono i giudici componenti il tribunale provinciale.

Dunque, nell'interesse non tanto dell'esecuzione della legge, non tanto dell'applicazione delle pene, quanto in quello della giustizia, io respingo quest'emendamento, e spero, ripeto, di aver consenzienti in ciò gli onorevoli Valerio ed Asproni.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès persiste nella sua proposta?

AGNÈS. No, no!

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge rimane ora così concepito:

« Art. 1. Il censimento decennale del 1858 descriverà, nel modo determinato dall'unita scheda, lo stato della popolazione di tutto il regno, nella notte del 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858.

« Art. 2. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge, non che tutti gli individui i quali vivono da soli, dovranno iscrivere nelle schede che saranno distribuite a domicilio tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede cui saranno tenuti di consegnare riempite alle persone indicate nel predetto regolamento, che recherannosi, a tal uopo, nelle rispettive case dopo il 1° gennaio 1858.

« Art. 3. Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita, o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che, non essendo idonei, si rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiro delle indicazioni necessarie per redigerla o per correggerla, incorreranno nelle pene di polizia; nel caso di falsa iscrizione nel numero delle persone esistenti nelle loro case, potranno essere condannati alla multa estensibile alle lire 200.

« Art. 4. Per far fronte alle spese necessarie per l'esecuzione della presente legge è intanto aperto un credito di lire 200,000 a favore del Ministero dell'interno da iscriversi nel relativo bilancio del 1857, sotto il titolo di *Spese straordinarie*, coll'aggiunta di una nuova categoria n° . . . , colla designazione di *Spesa per il censimento*. »

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	134
Maggioranza	68
Voti favorevoli	93
Voti contrari	41

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PEL TRAFORO DEL MONCENISIO, PER UNA FERROVIA DAL RODANO AL TICINO, E RIFORMA DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELLA FERROVIA VITTORIO EMANUELE.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore